et j'espère vous avoir convaincus qu'elle n'est pas aussi grave qu'on vous l'avait présentée d'abord; vous avez vu qu'en définitive il s'agit de dépenses qui ne tombent nullement à la charge du diguement de l'Isère, et qui, quelque soit le résultat de la loi actuelle, devront nécessairement être payées par l'Etat.

Il ne reste au plus qu'à pourvoir à une nouvelle dépense de 150,000 francs environ pour compléter tous les travaux. Il me semble qu'en présence de ces résultats on ne peut pas hésiter à adopter le projet de loi et à rejeter les conclusions de la Commission, qui nous conduiraient aux fâcheuses conséquences que je vous ai signalées.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Chiapusso.

CHIAPUSSO. La Commissione, nel conchiudere per un'inchiesta, non intendeva menomamente di far esaminare i lavori quanto alla parte tecnica, nè di far esaminare i conti dell'amministrazione del ministro delle finanze; non è sopra quest'oggetto che la Commissione chiedeva l'inchiesta; era bensì per riconoscere quali fossero i terreni che si dicono bonificati e quale essere potesse il prezzo di questi terreni; perciocchè, fin da principio, si enumerava una quantità grandissima di questi terreni, e che il prezzo loro potesse ascendere a lire 1500 l'ettare; ma poscia si riconobbe essere minore la quantità di quelle terre e assai minore il loro valore.

La Commissione fu indotta a chiedere un'inchiesta, come io già diceva nella precedente tornata, da una circostanza essenzialissima, della quale prego la Camera a tener conto.

Il Governo si era colla legge del 1845 incaricato della costruzione definitiva dell'arginamento dell'Arc e dell'Isère, e del bonifico delle terre; quindi diceva all'articolo 8:

« Un consorce sera établi pour la conservation et l'entretien des digues de l'Isère et de l'Arc à partir du jour où cessera, quant aux digues construites, l'obligation de l'entretien à la charge des entrepreneurs. »

Ora, dalla relazione dell'ingegnere Mosca consta che gli arginamenti furono compiuti con tutto il 1854.

Sembrava adunque che il Governo dovesse liberarsi dalla risponsabilità avvenire e da qualunque futuro evento di questo argine col consegnarlo al consorzio. Ma, dicevasi dal signor ministro delle finanze: il Governo non ha potuto consegnarlo, perchè con una nuova convenzione fatta col signor Chiron la manutenzione è a suo carico fino al 1864.

Ora, siccome l'articolo 8 della legge stabilisce che non si devono consegnare, salvo allorquando cessi l'obbligo della manutenzione all'impresario, così il Governo non può consegnare al consorzio quell'argine sino al 1864.

Prego la Camera di ritenere che altra è la manutenzione ordinaria delle opere, ed altra è la risponsabilità delle opere stesse, ma dipendente da forza maggiore.

L'impresario Chiron è obbligato, in forza del suo contratto, alla manutenzione ordinaria, ma non già alla conservazione dell'argine anche contro le cause di forza maggiore.

Se sgraziatamente una piena nell'Isère o nell'Arc viene ad esportare l'argine, l'impresario non sarà obbligato a ricostrurlo, ed allora egli è ben certo che il Governo dovrà un'altra volta far questa spesa.

Ecco ciò che importava alla Commissione di far ben conoscere alla Camera: il pericolo di dovere, in caso di piena, rifare questa spesa. Allora la Commissione esaminò se veramente il Governo non potesse svincolarsi da quest'obbligo.

All'articolo 8 è detto bensì di rimettere gli argini quando cessasse per l'impresario l'obbligo della manutenzione; ma di quale manutenzione s'intende? Di quella che assumono gl'impresari, cioè della manutenzione ordinaria, non di quella certamente la quale viene dai casi di forza maggiore.

Perciò, anche a termini dell'articolo 8 di detta legge del 1845, crede la Commissione che il Governo abbia il diritto di consegnare al consorzio gli argini, e costituire così quel consorzio come definitivo proprietario di quegli argini, risponsale dei casi di forza maggiore.

In questo modo il Governo, prima della consegna, ed il consorzio, dopo la medesima, avranno diritto di costringere l'impresario alla manutenzione ordinaria delle opere sino al 1864; ma se le opere rovinano dopo la consegna al consorzio e per forza maggiore, il Governo sarà liberato dalle conseguenze di quel sinistro, e queste saranno a carico del consorzio, come dev'essere, perchè proprietario dell'opera.

Qui conviene notare che l'onorevole Menabrea diceva che il Governo vi guadagna, in quanto che venderà i beni. Ma, signori, i beni che si dicono demaniali non sono tali al credere della Commissione.

L'articolo 7 delle regie patenti del 1845 dice che in fine dell'opera e quando siano venduti tutti i terreni si procederà alla liquidazione dell'attivo e passivo, e, rimborsato il Governo delle spese fatte, il sovrappiù sarà pagato al consorzio.

Dunque se il Governo non ritira se non ciò che ha speso, non è il proprietario dei beni; essi spettano al consorzio, al quale, a termini di questa legge, si deve dare ogni soprappiù delle somme spese dal Governo.

Poichè adunque è il consorzio che profitta dei terreni che il Governo bonifica, anzi ne è il consorzio proprietario, ad esso spetta di avere la responsabilità di questa opera.

Se pertanto il Governo accettasse un ordine del giorno, col quale esso dichiarasse di invitare il consorzio ad accettare la consegna di questi argini compiuti e, qualora il consorzio vi si rifiuti di provvedere in quei modi che crederà migliori per obbligarvelo, in tal caso la Commissione, per non trattenere più a lungo la Camera in questa questione, proporrà altri articoli di legge, con cui è autorizzata la spesa di lire 300,000, che, come dirò, è ora sufficiente; ma alla condizione che il signor ministro inviti il consorzio, e, non accettando il consorzio, faccia i passi necessari anche giuridici per obbligarlo ad accettare questa consegna.

Queste sono le conclusioni che la Commissione nella